



ALLEGATO A alla Dgr n. 724 del 27 maggio 2014

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALL'AZIENDA AGRICOLA "GUZZO STEFANO" E REALIZZATO NEL COMUNE DI CONA (VE):

1. Rispettare i termini previsti dalla nuova "Analisi dei flussi veicolari ante e post intervento – rev.2013" acquisita al protocollo regionale in data 19 giugno 2013 e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 17 ottobre 2013.
2. Rispettare, altresì, le prescrizioni contenute nel parere del Comune di Cona, trasmesso con nota protocollo n. 564424/48.24 del 27/10/2010, ossia:
 - a. qualsiasi costruzione o impianto deve rispettare la fascia di rispetto di 20 mt dalla strada comunale "via Cordenazzo", come previsto dal Nuovo Codice della Strada e suo regolamento di Attuazione; a tal fine sugli elaborati sia individuato planimetricamente e in sezione il confine stradale come definito dall'art. 3 del D. gs. 285/1992, e la relativa fascia di rispetto;
 - b. la quinta vegetativa di mitigazione sia composta da un filare principale, costituito da essenze di prima grandezza (coprenti la parte più alta), e da inserimenti sparsi di nuclei composti da 1-3 piante di essenze minori; il tutto volto ad un giusto e piacevole effetto paesaggistico e cromatico;
 - c. sia stipulata a favore del Comune idonea polizza fideiussoria a garanzia del ripristino del manto stradale interessato dai lavori di cui al precedente punto;
 - d. qualora si debba procedere mediante scavo a cielo aperto interessando la sede stradale, si dovrà preventivamente tagliare la pavimentazione con mezzi idonei e soltanto dopo eseguire lo scavo della trincea stessa;
 - e. i materiali di risulta degli eventuali scavi verranno immediatamente allontanati dal luogo di lavoro e trasportati a discariche autorizzate;
 - f. il reinterro dovrà prevedere l'utilizzo di materiale arido ed in particolare sabbia fino a 10 cm. oltre l'estradosso del cavo/tubo, e il rimanente in *tout venant* se in fascia di ciglio, mentre stabilizzato misto calce in ragione di Kg 70÷80 mc fortemente compresso a strati di 30 cm, nella sede stradale;
 - g. lo scavo, quando la profondità o la natura del terreno lo richiedano, verrà opportunamente sostenuto da idonei casseri e sbadacchiature;
 - h. in ogni caso la profondità di posa non dovrà essere inferiore a m 1;
 - i. dopo la ricomposizione dello scavo, come sopra descritto, si procederà al ripristino della pavimentazione mediante:
 - j. stesa di binder nello scavo per uno spessore di cm. 10;
 - k. successiva stesa di tappeto d'usura di spessore 3 cm estesa alla semisede stradale nei parallelismi e a m 3 negli attraversamenti (in questo caso previa fresatura di uguale spessore), senza che vi siano punti di discontinuità con l'esistente;
 - l. in presenza di cedimenti, prima della stesura definitiva di tappeto d'usura, dovrà essere effettuata perfetta rimessa in quota, con ricariche di materiale e/o bitumature, sia della sede stradale che dei pozzetti installati o esistenti ed interessati dal sopralzo della sede stradale;
 - m. dovrà essere previsto il ripristino della segnaletica stradale orizzontale deteriorata o cancellata in conseguenza dei lavori;
 - n. per interventi interessanti marciapiedi o strade con diversa finitura dalla bitumatura, si procederà alla messa in pristino con analoghe soluzioni tecniche dell'esistente, ripristinando cordonate e/o arredi eventualmente rimossi.
 - o. i sigilli dei pozzetti degli impianti e reti tecnologiche comunali, presenti in sede stradale ed interessati dai lavori, dovranno essere rialzati e posti in quota del piano ultimo di ripristino;

- p. durante l'esecuzione dei lavori verrà assicurata, per quanto possibile, la continuità del traffico, tenute presenti le disposizioni contenute nel regolamento della circolazione stradale in vigore, in particolare verranno poste in opera le prescritte segnalazioni diurne e notturne;
 - q. prima dell'inizio dei lavori, la Ditta Concessionaria dovrà chiedere l'intervento del Comando della Polizia Municipale per quanto riguarda l'eventuale emissione di ordinanze per una diversa disciplina della circolazione nei tratti interessati all'intervento, comunicando nel contempo il nominativo della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
 - r. prima dell'inizio dei lavori, adeguare il diametro dei tombini del passo carraio ad almeno 800 mm;
 - s. i lavori di posa delle reti dovranno essere preceduti dal picchettamento dei sottoservizi esistenti, sarà cura della Ditta intestataria della presente autorizzazione, o eventualmente della Ditta esecutrice dei lavori, contattare gli Enti proprietari/gestori dei sottoservizi da individuare, i quali nell'occasione potranno formulare e precisare eventuali modalità esecutive e/o prescrizioni;
 - t. per un periodo successivo pari a un anno dalla data di fine lavori, si dovrà provvedere su semplice richiesta dell'Amministrazione, a cura e spese dell'Azienda agricola, alla manutenzione e perfetta rimessa in quota, con ricariche di materiale e/o bitumature, sia della sede stradale che dei pozzetti installati o esistenti ed interessati dal sopralzo della sede stradale.
 - u. il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, in merito ad eventuali danni arrecati a persone e cose durante e dopo l'esecuzione dei lavori e fino ad 18 MESI dalla completa e regolare esecuzione degli stessi;
 - v. l'accertamento della trasgressione o la violazione, in tutto o in parte di quanto sopra, consentirà al Comune il diritto di sospendere i lavori.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere dell'Azienda ULSS n. 14 (prot. n. 19048 del 14/11/2010), ossia prima dell'inizio dei lavori trasmettere il progetto relativo alle misure preventive e protettive per l'esecuzione dei lavori in quota con tavola grafica in scala 1.100, indicante percorsi e sistemi d'accesso alle coperture.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 613774/48.24 del 23/11/2010, ossia:
- a. comunicare preventivamente alla Soprintendenza tempi e modalità delle opere di scavo previste;
 - b. garantire l'assistenza archeologica continua, a spese a carico della committenza e ad opera di operatori archeologi con adeguata professionalità, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 633390/48.24 del 02/12/2010, ossia:
- a. la condotta di scarico DN 300 posta a valle del manufatto di laminazione sia prevista di diametro non inferiore a mm 400/500;
 - b. mantenere il fondo del manufatto di laminazione a quota inferiore di almeno 30 cm rispetto alla quota di scorrimento del manufatto medesimo;
 - c. dotare la parte superiore del manufatto di laminazione di grata metallica calpestable e di facile rimozione per l'attività di ispezione e manutenzione.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nella proposta assentibile della Provincia di Venezia, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 648658/48.24 del 13/12/2010, ossia:
- a. non siano previsti interventi tesi all'abbassamento, alla rimozione o all'interruzione dei residui dunali esistenti, ancorché già totalmente o parzialmente spianati ai sensi e per gli effetti del punto 5 dell'art. 16 – Prescrizioni delle NTA allegate al PTCP;
 - b. non siano previsti abbassamenti permanenti del piano di campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a + 200 m s.l.m., ad eccezione degli interventi contestuali a quelli del riallagamento o per gli interventi con funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti, ai sensi e per gli effetti del punto 14 dell'articolo 16 – Prescrizioni delle NTA allegate al PTPC.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/8254/13951/RA), trasmesso alla regione del Veneto con nota protocollo n. 646490/48.24 del 13/12/2010, ossia:

- a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.
8. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. Con riferimento all'impianto di rete per la connessione vi è, altresì, l'obbligo al rispetto del TICA, identificata con il codice di rintracciabilità n. T0069832. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
- a. termostatazione fermentatori anaerobici;
 - b. strutture agricolo-produttive.
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.

13. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
14. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
15. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
16. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Cona (VE).
17. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
18. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
19. Inoltre, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Cona e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
20. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile 8.345 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'ulteriore ed eventuale altro autoconsumo aziendale.
21. Effettuare, in fase di avvio in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
23. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
26. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
27. Garantire l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i conformemente alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).

28. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
29. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
30. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.
31. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
32. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
33. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
34. Trasmettere, prima dell'avvio in esercizio dell'impianto, gli atti di costituzione di servitù di elettrodotto e di passaggio alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), debitamente registrati e trascritti.
35. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
36. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Cona (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto.
37. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
38. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
39. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
40. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e al Comune di Cona la data di dismissione dell'impianto.
41. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
42. In relazione al precedente punto, rispettare i termini della garanzia bancaria prestata a favore della Regione del Veneto da "UniCredit S.p.A." (n. 460011413775 del 30/03/2011 e relativa estensione del 6 luglio 2011 e del 30 gennaio 2014), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia (pratica VV.F. n. P/56940, protocollo n. 19632 del 13/07/2010).